

Statuto dell'Accademia dei Georgofili

Approvato dall'Assemblea del Corpo accademico il 15 marzo 2013 e dalla Prefettura di Firenze il 2 agosto 2013 (D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361), con il parere favorevole del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (D.M. 7 maggio 2002)

ART. 1

L'Accademia dei Georgofili, con sede in Firenze, fondata il 4 giugno 1753, si propone di contribuire al progresso delle scienze e delle loro applicazioni all'agricoltura in senso lato, alla tutela dell'ambiente, del territorio agricolo e allo sviluppo del mondo rurale. Non ha fini di lucro e svolge attività di rilevante interesse pubblico.

ART. 2

L'Accademia consegue tali intenti:
promuovendo studi, ricerche, esperimenti, discussioni;
organizzando letture, convegni, tavole rotonde, giornate di studio, corsi di perfezionamento, ecc.;
promuovendo l'istituzione di osservatori, laboratori, centri, commissioni di studio, anche come strutture dell'Accademia stessa;
pubblicando gli Atti accademici, studi, inchieste, monografie, periodici e raccolte di opere;
collegandosi nello svolgimento del proprio lavoro, con gli istituti affini nazionali, internazionali ed esteri;
amministrando fondazioni e contributi per il conferimento di premi a lavori di carattere scientifico, per l'attuazione di determinati studi o per attività benemerite per il progresso scientifico e lo sviluppo;
raccolgendo nei propri archivi e nella biblioteca documenti e pubblicazioni da tenere a disposizione del pubblico;
attuando infine ogni altra attività o iniziativa atte a conseguire i fini istituzionali dell'Accademia.

ART. 3

Sono organi dell'Accademia:
il Presidente;
il Consiglio accademico;
il Corpo accademico.

ART. 4

Il Presidente rappresenta legalmente l'Accademia, ne convoca e presiede le adunanze, ne firma gli atti ufficiali congiuntamente al Segretario degli Atti, ne cura gli interessi e lo sviluppo, conferisce tutte le cariche per le quali non sia diversamente disposto dal presente Statuto.
I Vice-Presidenti coadiuvano il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
In caso di impedimento del Presidente, questi designa uno dei due Vice-Presidenti a sostituirlo.
Il Presidente e i Vice-Presidenti, designati dal Corpo accademico, sono nominati con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali.
I Consiglieri sono nominati dal Presidente, il quale sceglierà fra questi un Segretario degli Atti, un Amministratore, un Bibliotecario e un Conservatore dei beni archivistici.
Le attribuzioni del Segretario degli Atti, dell'Amministratore, del Bibliotecario e del Conservatore sono stabilite dal Consiglio accademico.
Il Presidente può avvalersi di un Comitato di Presidenza (composto dai Vice-Presidenti e da due Consiglieri) per assumere rilevanti decisioni urgenti, da sottoporre a ratifica nella successiva riunione del Consiglio accademico.

ART. 5

Il Consiglio accademico è composto dal Presidente, da due Vice-Presidenti e da otto Consiglieri; dura in carica un quadriennio ed i suoi membri possono essere rieletti.

Il Consiglio accademico provvede, su richiesta del Presidente, a quanto concerne l'attività istituzionale e l'amministrazione dell'Accademia.

In particolare:

- 1) predisporre e delibera, nel mese di novembre, il bilancio di previsione per l'anno successivo ed entro il mese di marzo il bilancio consuntivo dell'anno precedente, presentandoli all'approvazione del Corpo accademico;
- 2) predisporre i programmi di attività dell'Accademia;
- 3) propone la nomina degli accademici;
- 4) organizza eventuali sezioni o altre strutture a norma dei successivi art. 12 e art. 13.

Le deliberazioni del Consiglio accademico sono valide se sono presenti almeno sei membri.

ART. 6

Il Corpo accademico è costituito dagli accademici ordinari ed emeriti.

Le deliberazioni del Corpo accademico sono prese a maggioranza di voti, con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

È ammessa la delega scritta; ciascun membro del Corpo accademico non può avere più di due deleghe.

Per le nomine degli accademici emeriti, ordinari, onorari, corrispondenti, aggregati, sostenitori, e delle Istituzioni associate, così come per la designazione del Presidente e dei Vice-Presidenti di cui all'art. 4, è ammessa la votazione da parte degli accademici assenti mediante schede inviate alla Presidenza in doppia busta chiusa, delle quali la esterna portante il nome e cognome del votante.

ART. 7

Gli accademici ordinari, in numero non superiore a 200 e di cittadinanza italiana, devono essere scelti tra gli accademici corrispondenti nominati almeno da un triennio.

Tuttavia il Consiglio accademico ha facoltà di proporre al Corpo accademico, con deliberazione motivata, la designazione ad accademici ordinari di persone eminenti nel campo delle scienze attinenti all'agricoltura, facendo eccezione a quanto è prescritto nel comma precedente.

Gli accademici corrispondenti, in numero non superiore a 400 italiani e 200 stranieri, sono scelti fra personalità che abbiano acquisito meritata fama negli studi o nell'esercizio dell'agricoltura o delle attività di cui all'art. 1.

Gli accademici emeriti, il cui numero non è determinato, sono scelti fra personalità che abbiano operato per almeno quindici anni come accademici ordinari.

Gli accademici onorari, il cui numero non è determinato, sono scelti fra persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze in attività inerenti gli scopi accademici istituzionali di cui all'art. 1.

Gli accademici aggregati, il cui numero è annualmente determinato dal Consiglio Accademico, sono scelti su segnalazione di una Sezione, fra personalità che abbiano acquisito notorie benemeritenze nelle attività di cui all'art. 1. Gli accademici aggregati sono membri di diritto della Sezione che ne ha proposto la nomina, e decadono in caso di scioglimento di quella Sezione.

Gli accademici sostenitori, in numero non determinato, sono rappresentati da eminenti persone fisiche o istituzioni, associazioni, ecc., italiane e straniere, che offrano un sostegno alle attività accademiche con contributi economici la cui congruità sarà valutata dal Consiglio accademico.

Le Istituzioni associate, in numero non determinato, sono istituzioni o associazioni, italiane e straniere, aventi scopi affini a quelli dell'Accademia e sono rappresentate in seno all'Accademia da un membro da esse designato.

Tutti gli accademici sono tenuti a collaborare alle attività dell'Accademia.

Gli accademici che per età, malattia o altra causa indipendente dalla loro volontà, siano nella impossibilità di partecipare personalmente alle attività dell'Accademia, possono chiedere di essere collocati nella categoria degli accademici in soprannumero. Il provvedimento viene adottato dal Presidente su proposta del Consiglio Accademico.

Su doverosa comunicazione della Presidenza, il Consiglio accademico può altresì disporre motivatamente il trasferimento nella categoria degli accademici in soprannumero di quegli

accademici che manifestino motivate ragioni di impossibilità a partecipare alla vita accademica.

ART. 8

Il titolo di Georgofilo è conferito ad accademici emeriti, ordinari, onorari, corrispondenti, aggregati, in soprannumero, sostenitori ed a Istituzioni associate.

ART. 9

Le proposte per la nomina degli accademici emeriti, ordinari, onorari, corrispondenti, aggregati, sostenitori e delle Istituzioni associate, sono fatte dal Consiglio accademico e sono sottoposte all'approvazione del Corpo accademico.

Tutti gli accademici sono nominati con decreto del Presidente dell'Accademia.

ART. 10

Il Consiglio accademico ha facoltà inappellabile di disporre la revoca di accademici che abbiano manifestato continuativo disimpegno nella partecipazione alle attività accademiche o che si siano resi incompatibili con la dignità e con gli interessi dell'Accademia.

ART. 11

Le adunanze accademiche sono pubbliche e private. Le adunanze private sono destinate ai lavori delle Commissioni e alla discussione su argomenti di carattere tecnico e scientifico e di interesse dell'Accademia.

Le adunanze pubbliche sono destinate a letture, conferenze e discussioni su argomenti di rilevante interesse tecnico-scientifico e culturale.

ART. 12

L'Accademia al fine di conseguire le finalità di cui all'art. 1 può organizzare Sezioni quali proprie articolazioni geografiche secondo un regolamento proposto dal Consiglio accademico.

Ciascuna Sezione è presieduta da un delegato del Presidente dell'Accademia dei Georgofili scelto, salvo motivate deroghe, tra gli Emeriti e gli Ordinari della Sezione; dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Accademico il cui Presidente lo ha delegato.

Il Presidente della Sezione coordina le attività della Sezione stessa e ne presenta i risultati al Consiglio accademico.

ART. 13

Possono essere costituite presso l'Accademia altre strutture (istituti, laboratori, centri, comitati, uffici, ecc.) col compito di effettuare studi, rilevazioni, inchieste ed esperienze in determinati settori, o anche col compito di fornire supporto a specifiche iniziative concorrenti al progresso dell'agricoltura.

Esse saranno ordinate in base a regolamenti speciali proposti dal Consiglio accademico ed approvati dal Corpo accademico.

ART. 14

L'anno accademico e l'anno amministrativo coincidono con l'anno solare.

ART. 15

I beni che costituiscono il patrimonio dell'Accademia sono descritti in specifici inventari.

ART. 16

Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, da donazioni, o comunque disponibili, possono essere destinate ad incremento del patrimonio, investendole in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, oppure in beni patrimoniali.

ART. 17

Il servizio di cassa dell'Accademia è affidato ad una Cassa di Risparmio o ad altro Istituto di credito di notoria solidità, il quale deve assumere la custodia dei titoli e la riscossione dei contributi.

ART. 18

L'Accademia può bandire concorsi per il conferimento di borse di studio e di premi, in base a speciali regolamenti e disposizioni contenute nei relativi bandi.

ART. 19

È istituita una speciale Distinzione accademica (sotto forma di medaglia o altro) da conferirsi, a giudizio del Consiglio accademico, a personalità che si siano rese particolarmente benemerite negli studi o in altre attività dell'Accademia.

ART. 20

Entro il mese di marzo di ogni anno il Presidente trasmette al Ministero per i Beni e le Attività Culturali una relazione sull'attività svolta dall'Accademia nell'anno precedente.

ART. 21

La scelta, le incombenze e gli stipendi del personale assunto dall'Accademia sono stabiliti dal Consiglio accademico.

ART. 22

Le proposte di eventuali riforme dello Statuto accademico, fatte dal Consiglio accademico o da un numero non inferiore a 30 accademici ordinari ed emeriti, debbono essere approvate dal Corpo accademico con deliberazione presa con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti. Le proposte di riforma approvate debbono essere trasmesse alla Autorità competente per legge.

ART. 23

L'Accademia potrà dotarsi di un proprio regolamento, proposto dal Consiglio accademico ed approvato dal Corpo accademico.

ART. 24

È costituito un Collegio dei Revisori dei Conti composto di tre membri effettivi e tre supplenti:

- a) uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero del Tesoro;
- b) uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- c) uno effettivo e uno supplente designati dall'Accademia.

Il Collegio dei Revisori predisporrà una relazione scritta sul bilancio di previsione per l'anno successivo e sul bilancio consuntivo dell'anno precedente per l'approvazione del Consiglio accademico e del Corpo accademico.

Il Collegio dei Revisori rimane in carica per un quadriennio.

ART. 25

In caso di cessazione delle attività e di scioglimento dell'Accademia, tutti i beni di proprietà dell'Accademia stessa passano ad altro Ente che non persegua fini di lucro e che operi nel campo delle attività proprie dell'Accademia.